



Prot. 235/2023

Ravenna, 02 Ottobre 2023

PREVENTIVO ASSISTENZA ESERCITAZIONI TIRO – ATTIVITA' POLIGONI

Di seguito le due possibilità, come da normativa vigente, di assistenza sanitaria ai Poligoni di tiro da parte di personale di Croce Rossa su territorio Comunale di Ravenna e Russi.

OPZIONE 1:

Assistenza effettuata con ambulanza e n.1 autista soccorritore per un ammontare giornaliero non superiore alle ore 6.00 (sei/00) **forfettario euro 90,00**. In caso di superamento delle sei ore, sarà applicato un supplemento di 10.00 (dieci/00) euro orari per ogni ora fino a termine esigenza.

OPZIONE 2:

Assistenza effettuata con ambulanza, n.1 autista soccorritore e n. 1 Infermiera Volontaria (Crocerossina)* della Croce Rossa Italiana: per un ammontare giornaliero non superiore alle ore 6.00 (sei/00) **forfettario euro 120,00**. In caso di superamento delle sei ore, sarà applicato un supplemento di 10.00 (dieci/00) euro orari per ogni ora fino a termine esigenza.

N.B. In caso di necessità di infermiere professionale o medico dovrà essere previsto un compenso a parte secondo le tariffe professionali. Sarà in ogni caso cura dell'ente destinatario comunicare la data dell'esercitazione e le necessità specifiche per l'occasione almeno 20 giorni prima.

** Gli art. 1730, 1737, 1746 e 1754 del D.lgs. 66/2010 esplicitano che nei contesti di ausiliarietà forze armate e ambiti CRI (postazioni fisse e mobili, quindi anche ambulanze) le Crocerossine hanno competenze infermieristiche, mentre lo vietano per altri contesti, come quello ospedaliero e di libera professione, motivo per cui non possono essere iscritte agli albi civili (ordini professionali). Le Infermiere Volontarie CR hanno però un numero di matricola nazionale, pertanto hanno un'iscrizione ad un albo, senza la quale di fatto non possono operare.*

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ravenna ODV
Via Gorizia 11 - 48121 Ravenna
ravenna@cri.it | 0544-38052
C.F. e P.IVA 02484050394
Codice SDI M5UXCR1



Quello che si applica in questo caso è il principio di specialità in quanto la normativa inerente le Infermiere Volontarie è quella specifica del contesto CRI e FF.AA. (quindi applicabile alle attività di esercitazione ai tiri) e non la normativa nazionale applicabile all'attività infermieristica ospedaliera che prevede ad oggi un inquadramento della professione infermieristica vincolato dal titolo di studio e dall'iscrizione ad un albo nazionale pubblico.

Art. 1730 D.lgs. 66/2010 Compiti delle infermiere volontarie

1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:

- a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;*
- b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;*
- c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;*
- d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;*
- e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.*

Art. 1737 comma 6 D.lgs. 66/2010

6. Il personale in possesso del diploma equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

Art. 1746 D.lgs. 66/2010 Incompatibilità funzionali

- 1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana.*
- 2. L'infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l'infermiera:*
 - a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;*
 - b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.*



Art. 1754 D.lgs. 66/2010 Servizio presso enti diversi

- 1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.*
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.*

Si specifica invece che, vista la situazione attuale emergenziale, non è nella disponibilità di questa Associazione provvedere all'ingaggio di personale Medico.



*Il Commissario
Avv. Claudio Angeli*